



REP. N. 00093

CONVENZIONE

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

PREMESSO CHE:

La Regione Piemonte ha approvato la Legge regionale 17 marzo 2008, n. 11, "Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti".

L'articolo 3 della Legge prevede la stipula di specifiche Convenzioni con gli Ordini degli Avvocati del Piemonte al fine "di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo di cui all'articolo 2, con esperienza e formazione continua specifiche nel settore".

Tutto ciò premesso,

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, Dr.ssa Paola Casagrande, nata a Torino il 30/08/1963, e domiciliata ai fini della

presente Convenzione presso la sede della Direzione medesima in Torino, Via Magenta 12, CAP 10128;

E

l'Ordine degli Avvocati di TORINO (C.F. 80088540010) rappresentato dal Presidente, Avv. Mario Napoli, nato a Buenos Aires, il 04/07/53 e domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Torino, in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 130, CAP 10138.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO

1. La Regione Piemonte e l'Ordine degli Avvocati di Torino si impegnano a promuovere le iniziative opportune al fine della miglior diffusione e applicazione della L.R. 17.3.2008, n. 11, del suo contenuto e delle sue finalità. Tali iniziative potranno, tra l'altro, riguardare:

a) l'organizzazione e la promozione congiunta di attività di comunicazione, promozione sui temi della L.R. 11/08;

b) la comunicazione della stipula della presente convenzione sul sito e sulla rivista dell'Ordine ed ogni altra forma di promozione della stessa in



ambito forense.

2. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 11/08 l'Ordine degli Avvocati provvederà a formare un elenco nel quale saranno inseriti gli avvocati che ne facciano domanda e che presentino i seguenti requisiti:

a. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari;

b. iscrizione agli elenchi degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato;

c. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine degli Avvocati e dalla Regione Piemonte;

2. Nelle more dell'attivazione e dell'espletamento del corso di formazione potranno essere iscritti agli elenchi, fermo restando quanto previsto alle precedenti lettere

a) e b), gli avvocati con specifica esperienza professionale in controversie che coinvolgano gli interessi alla tutela della dignità e dell'integrità fisica e psichica delle donne, oggetto dalla L.R. 11/08. L'individuazione



specifica dei requisiti di iscrizione all'Albo considerati nel periodo transitorio sono demandati all'Ordine che li determinerà, compatibilmente con la garanzia di professionalità specifica, salvaguardando il più ampio accesso all'elenco e la libera scelta del legale da parte della persona offesa e li renderà noti con le stesse modalità di cui al punto 1) lettera b.

**3. MODALITA' DI RACCORDO CON I SERVIZI
TERRITORIALI E CON LE ASSOCIAZIONI LEGALMENTE
COSTITUITE E ISCRITTE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

1. Nelle attività di promozione della L.R. citata, nonché per la realizzazione di attività di informazione e consulenza rivolte alle donne, gli Ordini forensi devono raccordarsi con i Centri Antiviolenza di cui alla L.R. 18/2009. Nelle more di attuazione della stessa legge o sui territori nei quali la stessa non fosse ancora applicata gli Ordini e gli avvocati possono fare riferimento agli sportelli antiviolenza istituiti ai sensi del punto 5.3 dell'Allegato 1 della D.G.R. 2-9099 del 7 luglio 2008 "Piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e il sostegno



alle vittime" ed ai servizi socio-sanitari competenti.

2. Al fine di garantire la massima diffusione di queste attività e di valorizzare le diverse esperienze maturate sul territorio provinciale, oltre alle organizzazioni di volontariato iscritte al Registro, possono essere coinvolte anche altre organizzazioni senza scopo di lucro attive sul territorio e con specifica e comprovata esperienza in materia.

4. MODALITA' DI PERIODICO AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI

L'elenco di cui all'articolo 2 della presente Convenzione è aggiornato almeno una volta l'anno e comunque al termine di ciascuna edizione dei Corsi di cui allo stesso articolo.

5. MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO

1. La Regione stabilisce con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 4 della L.R. 11/08, le modalità di accesso al fondo per tutte le donne, con l'eccezione di quanto garantito dal patrocinio gratuito a spese dello Stato.

2. Le domande dovranno essere presentate, sulla base di un modulo predisposto dalla Regione Piemonte o dall'ente gestore del Fondo, all'Ordine

di appartenenza, il quale dovrà esprimere un parere in ordine all'ammissibilità.

3. L'ammissione sarà decisa dalla Regione o da altro Ente gestore dalla stessa delegato e verrà immediatamente comunicata all'Ordine l'eventuale non ammissione.

6. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI

SPETTANTI AGLI AVVOCATI ISCRITTI NELL'ELENCO

1. Per la liquidazione degli onorari la Regione Piemonte e l'Ordine applicano i valori medi di liquidazione previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, applicando ad essi una riduzione del 25%.

2. La corresponsione sarà effettuata dalla Regione o dall'Ente gestore del Fondo, al termine di ogni fase processuale o del mandato professionale previa pro-nuncia da parte del Consiglio dell'Ordine di un parere di congruità. Per detto parere verrà riconosciuto al Consiglio dell'Ordine una quota fino all'1,5% (uno virgola cinque per cento) della liquidazione.

3. Il legale dovrà assicurare il tentativo di recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

4. Nel caso in cui al termine del processo



vengano liquidate dal Giudice somme a titolo di spese legali a favore del soggetto beneficiario dell'intervento, la corresponsione del contributo potrà avvenire solo previa verifica, da parte dell'Ordine, di avvenuto idoneo tentativo di recupero delle stesse e solo per la parte eventualmente non direttamente introitata.

5. L'Ordine comunica alla Regione o all'Ente gestore del Fondo, le fattispecie, diverse da quelle sopra indicate, per le quali si imponga il recupero del contributo versato.

6. Per la eventuale sola fase stragiudiziale il compenso, determinato secondo i criteri sopra enunciati, verrà riconosciuto in base alle attività effettivamente svolte e, comunque, nella misura massima di complessivi 1.500,00 €.

7. Eventuali controversie sull'applicazione delle tariffe verranno affrontate dal Comitato paritetico di cui all'articolo 8 della presente Convenzione.

7. DURATA DELLA CONVENZIONE E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO

1. La presente Convenzione ha validità di tre anni a partire dalla data di stipula della stessa e può essere rinnovata. Le parti possono richiedere la revisione della Convenzione con



lettera raccomandata a partire dal secondo anno di validità.

2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti a norma delle vigenti leggi, comprese le marche da bollo, sono a carico del Consiglio dell'Ordine.

8. COMITATO PARITETICO

1. In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione la Regione convoca un Comitato paritetico composto da un rappresentante dell'Ordine e un rappresentante della Regione Piemonte, che, sentite le parti ed eventualmente i rappresentanti dell'Ente gestore del Fondo, decide in merito alla questione sollevata.

9. ARTICOLO DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia al contenuto della L.R. 11/08 e del relativo Regolamento di attuazione.

2. Le parti concordano nel demandare alla Commissione paritetica di cui all'articolo 5 del Regolamento di attuazione citato la soluzione di eventuali controversie relative all'applicazione della presente Convenzione.





Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li **28 MAR. 2013**

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Paola CASAGRANDE



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Il Presidente

Avv. Mario NAPOLI

